

## UFEICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOKI

## 16. $18798.20:$

Il Giudice di Pace di Napoli in persona del dott. Eugenia D'Alterio della V Sezione Ha pronunciato la seguente
IN SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. $18798 / 2015$ R.G.


Ge Bovio wi 14 presso lo studio dell'Avv, Andrea Gaudino (c.f. GDN NDR 73 Cl 17 F839K) dat quale è rapp.to e difeso giusta mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE


## E

BEETWIN S.P.A. (p.i. 12245181008) con sede in Napoli alla Via G.
 tempore ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via $\square$ presso lo studio dell ${ }^{x}$ Avy (e.f $\longrightarrow$ dal quale è rapp.ta e difessaypiusta mandato a margine delia comparse di costituzione e risposta

OGGETTO: Pagamento rimborsi e risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa del 24/06/15

Breapmely
cmpory ted chat
A1/ Mamolfura

## MOTIVI DELLA DECISIONE

numder imbter
Oggetto della domanda è la richiesta di storno ed emissione di nota di credito relativa alla fattura
 lel 14/11/2014 di E. 194,62 emessa dalla convenuta società, noinché il rimborso della somma di E. 126,42 già pagata, causa fornitura energia elettrice nò tichiesta presso 1 'abitazione dell'attore sita in $\square$ (Na) alla Via

honchè il pagamento di indennizzo ex Delibera 153/2012 per mancata risposta al reclamo, e il risarcimento dei danni non patrimoniali che l'attore avrebbe subito a seguito dei disagi subiti. Assume l'attore che tale fatturazione sia relativa ad un contratto di fornitura non richiesto e non da lui sottoscritto, recante un indirizzo della sua abitazione non esatto, ovvero "Via $\square$ (Na)" in luogo di quello esatto ovvero "Via (Na)", per la qual cosa veniva dallo stesso effettuata regolare denuncia, prodotta in atti, presso il Comando dei Carabinieri din in data 02/12/2014.
Si costituiva la società convenuta a mezzo del suddetto avvocato, il quale impugnava estensivamente la domanda e ne eccepiva la infondatezza, assumendo la sussistenza di regolare contratto concluso a distanza a mezzo telefono tra essa società Beetwin s.p.a. e la sig. ra moglie del che si dichiarava dallo stesso autorizzata, e produceva in atti prova fonografica su cd rom della registrazione di conclusione del contratto.
Depositata documentazione neí termini di legge, è stato ammesso interrogatorio formale sulle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda cosi come deferito dall'attore al legale rapp.te della convenuta società che non è comparso a renderlo.
Rassegnate le conclusioni delle parti, la causa alla udienza del 24/06/2015 è stata riservata per la decisione.
Nel merito, occorre premettere che il legislatore italiano con il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 che ha recepito la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e ha modificato il c.d. codice del consumo ha predisposto particolari cautele a favore del consumatore, in particolare obblighi di forna di cui all" art. 51, Cod. Cons., secondo il quale "Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare rofferta al consumatore, il quate $e^{\prime}$ vincolato solo dopo aver firmato lofferta o dopo averla accettato per iscritto; in tali casi il documento informatico pù̀ essere sottoscritto con firma eletironica al sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se II consumatore acconsente, anche su un supporto durevole", ritenendo evidentemente che le pratiche di teleselling possano presentare rischi particolarmente elevati per i consumatori più "deboli", ed apprestando perciò una maggiore tutela in caso di "vocal ordering" . Orbene net caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta che laccordo concluso per telefono tra convenuto e consumatore sia stato trasfuso in forma scritta, in quanto non risulta prodotta l'offerta al consumatore e la di lui accettazione per iscrito. Ne consegue che l'attore, in qualità di consumatore non puo

ritenersi vincolato all*accordo della precedente "teleselling", in quanto tale accordo non si à perfezionato nei modi di legge, ovvero con invio di proposta scritta contenente tutte le condizioni contrattuali da parte della convenuta socictà, e successiva accettazione anch'essa per iscritto, con relativa sottoscrizione del consumatore.
Ne discende altresi che, in mancanza di perfezionamento del contratio le prestazioni di fornitura eventualmente eseguite dalla convenuta societa in favore dell'attore devono ritenersi non richieste, o quanto meno effettuate dalla società professionista non in virtì di regolare contratto scritto e pertanto inefficace, atteso che la mancanza di proposta scritta in linguaggio chiaro di tutte le condizioni contratuali, comporta la violazione dei principi normativi fondamentalì della tutela del consumatore.
Risulta altresi versata in atti p.e.c. del 04/12/14 regolamente inviata dall'Avy. dell'attore alla convenuta Beetwin s.p,a, con la quale si faceva rilevare la mancanza di contratto scritto e veniva contestualmente messa in mora la medesima societa.
Ne consegue che, non sussistendo alcut obbligo contrattuale validamente ed efficacemente assunto dall'attore $\quad$ in accoglimento della domanda, il medesimo deve dichiararsi non tenuto al pagamento della fattura del 14/11/2014 pari ad E. 194,62 emessa dalla convenuta società; parimenti, per le medesime motivazioni, la convenuta Beetwin s.p.a. deve ritenersi obbligata al pagamento a titolo di rimborso, in favore del $\square$ della somma di E. 126,42 dallo stesso pagata per il pagamerto della fattura $\quad$ el 19/09/: 14.
La domanda di pagamento di indennizzo per mancato adempimento del Protocollo di Autoregolazione si ritiene assorbita dalla suddetta declaratoria.
Per quanto poi attiene alla domenda di risarcimento danni rileva il giudicante che secondo Cassazione Civile Sezioni Unite Sent. n. 18356/2009, "Ia peculiarita del danno non patrimoniale viene indtviduata nella sua tipicitc̀, avuto riguardo alla natura dellari. 2059 c.c., quale norma di rinvio al casi previsti dalla legge (e quindi ai fatt costituenti reato o agit altri fatti illeciti riconosciutt dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presteduti dalla rutela minima risarcitoria, con la precisazione in guestultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare linteresse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresi, che la lesione sia grave te cloe superi la soglia minima di tallerabilità, imposta dai doveri di solidarieta sociale) e che il danno non sta futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)." Che pertanto "non sussiste" un'7ngitustitia costituzionalmente
qualificata, tantomeno si verte itt tm'iporesi di danno patrimoniale, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "quite e tranquillità psichica" insuscentibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidimitồ "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. Itit bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (vedi la cifota sentenza n. 12885/2009, nonchè Cass. Sez. 3^ n. 8703/2009)", Pertanto la ulteriore domanda di risarcimento danni viene rigettata,
Le spese seguono la saccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014

## P.Q.M.

II Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, cosi provvede:

1. Accoglie la domanda proposta dall'attore $\square$ e dichiara il medesimo non obbligato nei conftonti della societa Beetwit s.p.a. al pagamento della somma di E. 194,62 (centonovantaquatro/62). Condanna altresi la società Beetwin s.p.a, al pagamento in favore dell'attore, della somma di. E. 126,42 (centoventisei/42) a titolo di imborso.
2. Condanna la convenuta Beetwin s.p.a. al pagamento delle spese di causa che liquida in complessive E. 365,00 (trecentosessantacinque) di cui E. 45,00 per spese ed E. 320,00 per onorari (di cui E. 60,00 per studio, E. 60,00 per introduzione, E. 65,00 per istruzione ed E. 135,00 per decisionale) oltre rimborso spese generali nella misura del $15 \%$, Iva e C.p.a come per legge, con attribuzione al procuratore dell"attore dichiaratosi anticipatario.

La presente sentenza consta di quatro fogli scritti su unioa facciata Cosi deciso in Ahpelf 1 " 11 Luglio 2015

Nygan


